

Associazione A.GE.D.O.GENOVA

Associazione GENitori, parenti e amici Di Omosessuali, bisessuali e
trans
Organizzazione di Volontariato - onlus

STATUTO

Esente imposta bollo e registro
ex art. 8 legge 266/91.
Scrittura Privata Registrata.

TITOLO I

NATURA E SCOPI DELL'A.GE.D.O.GENOVA

Articolo 1 - E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro denominata A.GE.D.O.GENOVA Associazione Genitori, parenti e amici Di Omosessuali, bisessuali e trans in seguito anche chiamata "L'Associazione", "L'Organizzazione". L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e della legge della Regione Liguria 42/2002. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

A.GE.D.O.GENOVA è costituita da genitori, parenti e amici persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trans) che si impegnano per l'affermazione dei loro diritti civili e per l'affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto all'omofobia. La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato. L'Organizzazione ha sede in Genova, all'indirizzo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il marchio di A.GE.D.O.GENOVA è il seguente:

Il marchio è composto dalla scritta "agedo" in blu sottolineata in azzurro con in basso la scritta "Genova".

Articolo 2 - L'Organizzazione - senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita degli aderenti - opera nei settori Assistenza Sociale, Formazione e Tutela dei Diritti Civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale indicate nel presente articolo.

Scopi di A.GE.D.O. GENOVA sono:

- aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio e sofferenza causata, all'interno e fuori della famiglia, dal rifiuto delle persone LGBT nella società e nella famiglia.
- attivazione nelle situazioni di discriminazione diretta e di emarginazione sociale delle persone LGBT.
- lotta contro le discriminazioni dirette e indirette, le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di razzismo cui sono soggette le persone perché LGBT,

- lotta per le pari opportunità nei diritti, nei doveri, nelle libertà e nel rispetto come ogni altra persona.

- contributo, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, a ridurre le diverse forme di pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti.

Modalità per raggiungere gli scopi prefissati sono:

- azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;

- formazione e informazione dei giovani, dei genitori, degli educatori, dei pubblici funzionari, delle forze dell'ordine, dei lavoratori nei campi sportivi e dello spettacolo, ecc.;

- supporto per una sessualità consapevole e rispettosa di se e dell'altro sotto tutti i punti di vista (sanitario, sociale, relazionale, affettiva, ecc.);

- Supporto, nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT, ai loro genitori, parenti e amici.

- Promozione di una corretta informazione sull'identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti.

- sensibilizzazione e coinvolgimento di istituzioni, associazioni, agenzie ed enti.

Tutte le attività dell'associazione sono gratuite.

A.GE.D.O.GENOVA ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accettare e dialogare con queste diversità.

Articolo 3 - A.GE.D.O.GENOVA è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. L'Organizzazione potrà istituire centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente Statuto.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - A.GE.D.O.GENOVA è una organizzazione democratica, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta a tutte e tutti coloro che condividano le finalità del presente statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO.

Articolo 5 - A.GE.D.O.GENOVA è un'Organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione; le Cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.

Articolo 6 - Possono aderire ad A.GE.D.O.GENOVA singoli cittadini, genitori, parenti e amici di persone LGBT, che si riconoscono nelle finalità dell'organizzazione; la domanda dell'aspirante socio è presentata al Consiglio Direttivo il quale decide entro 30 gg. e in caso di mancata risposta vige la regola del silenzio-assenso; l'adesione comporta l'accettazione del presente statuto, del Regolamento, delle decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali, e l'adozione della tessera sociale dell'Organizzazione e il pagamento della quota

sociale annuale. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la decisione e di inviarla all'interessato.

Ciascun socio potrà recedere dall'Organizzazione senza alcun onere ed il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio e il rapporto associativo cessano per:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) esclusione;

Il socio può essere sospeso oppure escluso per i seguenti motivi: la violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali e il mancato pagamento della quota sociale.

Articolo 7 - Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri.

I soci tesserati hanno diritto, di:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
- b) proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità di A.GE.D.O.GENOVA;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto,
- e) alla formazione e all'aggiornamento annuale.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo statuto, le deliberazioni ed ogni altro regolamento emanato dagli organi associativi;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto;
- d) tenere un comportamento consono alle finalità statutarie;
- e) pagare la quota sociale annuale;
- f) prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'Associazione

Nessun dato sensibile e nominativo di soci, sostenitori, volontari e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici anche quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 8 - A.GE.D.O.GENOVA garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Articolo 9 - Sono organi sociali dell'Organizzazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto); e) Collegio dei Garanti (se eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Si intendono come cariche sociali:

Presidente; Vicepresidente (se nominato); Segretario (se nominato); le/i componenti del Consiglio Direttivo; Revisore dei conti (se eletto); Garante (se eletto).

Sono cariche direttive: Presidente; Vicepresidente (se nominato); Segretario (se nominato); le/i componenti del Consiglio Direttivo.

Sono organi di garanzia, (se eletti): il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti.

L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti onorari, tra gli ex Presidenti dell'Associazione.

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale. Tutte le socie e i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso hanno diritto oltre che di partecipazione, anche di voto attivo e passivo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti, siano essi assenti o dissenzienti e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti, se non diversamente previsto dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'esame e la votazione del rendiconto/bilancio consuntivo e di quello preventivo, per la valutazione del programma svolto e per definire nuovi programmi di lavoro.

L'Assemblea è inoltre convocata:

a) per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno;

b) su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

c) su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto ponendo all'ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, dovrà essere diramata almeno 15 gg. prima della data dell'Assemblea, nella maniera più ampia possibile secondo le disposizioni del Regolamento e dovrà comunque essere affissa nella sede legale dell'Associazione 15 gg. prima della data dell'Assemblea al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere in votazione.

La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail e/o fax. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all'ordine del giorno previa approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori della medesima.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; se non diversamente disposto dal presente Statuto.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono con voto segreto su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che si avvale di un verbalizzante nominato dal Presidente stesso. Di ogni riunione viene redatto, a cura del verbalizzante e controfirmato dal presidente, il verbale della riunione. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Qualunque sia il tipo di Assemblea, essa deve rispettare le disposizioni del presente articolo.

Articolo 11 L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) discutere, definire e approvare il programma associativo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i rappresentanti nelle istituzioni proposti dal Consiglio Direttivo, che devono essere aderenti all'Organizzazione medesima ;
- c) approvare la quota sociale proposta;
- d) approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- 6
- e) deliberare in merito all'esclusione e ai ricorsi dei soci esclusi;
- f) approvare il rendiconto/bilancio consuntivo e preventivo;
- g) approvare il Regolamento quando proposto dal Consiglio Direttivo;

Articolo 12 - L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

E' compito dell'Assemblea Straordinaria deliberare su:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'Organizzazione
- c) la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione di Volontariato e/o con affini scopi/finalità;
- d) deliberare su tutto quanto le compete per legge, dal presente statuto o sulle questioni poste alla sua attenzione e non di competenza degli altri organi sociali.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) applicare le decisioni dell'Assemblea;
- b) convocare l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria
- c) elaborare il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- d) proporre rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- e) nominare al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e il Segretario;
- f) proporre il piano di formazione e aggiornamento;
- g) elaborare, se lo ritiene, il Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea la quota sociale;
- i) proporre all'Assemblea la revoca della qualifica di socio, per i

motivi di cui all'art. 6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Dell'esclusione se ne darà notifica scritta al socio, il quale avrà 60 gg. di tempo per proporre ricorso nei confronti dell'Assemblea medesima; 1) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia di competenza assembleare.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 aderenti, incluso il Presidente che ne è componente di diritto. E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente se nominato, in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal componente più anziano. Di ogni riunione verrà redatto il verbale a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente, il quale ne conserva l'originale nel Libro Verbali dell'Organizzazione ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui un componente si dimetta o venga a decadere, l'Assemblea Ordinaria potrà eleggerne un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso. Qualora il Presidente e/o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea venga meno per dimissioni o decadenza, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi; la riunione è valida in presenza della maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione non è valida, e dovrà essere riconvocata una nuova riunione.

Entro 90 gg. dalla fine di ogni esercizio il Consiglio predispose il rendiconto/bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, da convocarsi, entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 14 - La/il Presidente rappresenta l'unità dell'Organizzazione; oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per A.GE.D.O. GENOVA, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. In caso di necessità e d'urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio, dandone comunicazione per la ratifica allo stesso, alla prima riunione successiva. Dura in carica tre anni.

Articolo 15 - La/il Vicepresidente, se nominato, oltre a collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica tre anni.

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Organizzazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci/rendiconti alle stesse. E' composto da tre membri effettivi, scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea. La carica di Revisore è incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca

le riunioni. Si riunisce almeno una volta all'anno per controllare il rendiconto/bilancio consuntivo. Ha accesso a tutta la documentazione economica dell'Associazione. Il rendiconto/bilancio è reso conoscibile a tutti i soci. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Collegio redige la relazione di accompagnamento al rendiconto/bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Revisore è sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto.

Articolo 17 - Il Collegio dei Garanti, se eletto, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che abbiano una sufficiente conoscenza delle regole associative, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea. Elegge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca le riunioni.

Il Collegio dei Garanti è l'organo di giurisdizione interna, garanzia statutaria e ha il compito di vigilare sulla conformità tra le delibere degli organi sociali, il Regolamento e lo Statuto. Dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione, sulle decisioni di esclusione dei soci, e su qualunque altra controversia tra soci oppure tra soci e organismi sociali.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di interpretare le norme statutarie e di stabilire la conformità degli atti e dei regolamenti al presente Statuto. Dirime le controversie decidendo senza obblighi di formalità dopo aver ascoltato il/i socio/i e/o gli Organi sociali. La carica di Garante è incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Garante è sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto.

Nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo non convochino, entro i termini stabiliti dal presente Statuto, l'Assemblea Congressuale per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Garanti dovrà provvedere alla sua convocazione.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO.

Articolo 18 - L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento dell'attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera dal Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- h) ogni altra entrata destinata al raggiungimento delle finalità

statutarie.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - In caso di scioglimento dell'Organizzazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformità alla normativa vigente

Articolo 20 - E' fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione

Articolo 21 - Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla normativa vigente.

Il Collegio dei Garanti è l'organo di giurisdizione interna, garanzia statutaria e ha il compito di vigilare sulla conformità tra le delibere degli organi sociali, il Regolamento e lo Statuto. Dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione, sulle decisioni di esclusione dei soci, e su qualunque altra controversia tra soci oppure tra soci e organismi sociali.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di interpretare le norme statutarie e di stabilire la conformità degli atti e dei regolamenti al presente Statuto. Dirime le controversie decidendo senza obblighi di formalità dopo aver ascoltato il/i socio/i e/o gli Organi sociali.

La carica di Garante è incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Garante è sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto.

Nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo non convochino, entro i termini stabiliti dal presente Statuto, l'Assemblea Congressuale per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Garanti dovrà provvedere alla sua convocazione.

TITOLO IV FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO.

Articolo 18 - L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento dell'attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera dal Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- h) ogni altra entrata destinata al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - In caso di scioglimento dell'Organizzazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformità alla normativa vigente

Articolo 20 - E' fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione

Articolo 21 - Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla normativa vigente.

